

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE IL COMUNE DI VERCELLI

TRA

COMUNE DI VERCELLI (C.F. 00355580028) (P.I. 00355580028) di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal dott. RIVA CAMBRINO Roberto (C.F. RVC RRT 68E16 C665G), nato a Chivasso (TO) il 16.05.1968, domiciliato per la carica in Vercelli – piazza Municipio, 5, dispositivo di firma digitale rilasciato da Infocert n. 7420099600002751 valido sino al 23.03.2018, nella sua qualità di Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell’art. 69 dello Statuto Comunale ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 28.01.2016;

E

l’Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata “Agenzia” (C.F.97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, Cesare Paonessa, appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 3/2016 del 22/3/2016, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia;

Premesso che:

- a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D. Lvo. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale e individua i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi e delineando strumenti e procedure per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali, entro i quali organizzare lo svolgimento del trasporto pubblico locale e massimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio attraverso economie di scala, in applicazione dell’art. 3-bis del D. L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, come modificato dall’art. 53 del D.L. n. 83/2012; in particolare, viene individuato il bacino n.3 “Nord Est” per le Province Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e i relativi Comuni, assegnando *“il ruolo di Ente di Governo [...] al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. n. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso”*, dove assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia di contratti pubblici;
- c) con le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015 il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. n. 1/2000, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all’art. 8 della legge medesima, ridenominato da “Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale” in “Agenzia della Mobilità Piemontese”, costituita per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

- d) lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con DGR 32-2101 del 14/09/2015, pubblicata sul BUR del 01/10/2015;
- e) l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità Piemontese prevede che la stessa:
- ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale;
 - ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;
 - assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli enti aderenti in ambito regionale;
- e che gli Enti aderenti possono esercitare attraverso la medesima funzioni di propria competenza in materia di mobilità e qualsiasi operazione e attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

Considerato che:

- l'art. 10 comma 4-bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;
- le procedure per l'adesione all'Agenzia della Mobilità Piemontese, in attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 Dicembre 2015 che ha approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 21 della L. R. n. 1/2000 ha definito le procedure transitorie da applicare alla stipulazione del primo contratto di servizio relativamente al periodo 2000-2001;
- che in data 28 febbraio 2001 (rep. n. 25), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio tra il Comune di Vercelli e A.T.A.P. S.p.A. per l'esercizio del trasporto pubblico locale urbano;
- nell'anno 2006, sulla scorta dell'Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, veniva sottoscritto, da parte delle Province di Biella e Vercelli e dei Comuni di Biella e Vercelli, protocollo d'intesa per la progettazione e la gestione di un'unica gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani;
- l'evoluzione del quadro normativo sul regime dei trasporti e la riduzione delle risorse statali destinate alle Regioni hanno comportato la revoca delle procedure di gara già avviate dall'ente capofila;
- nelle more della definizione delle procedure per l'indizione di una nuova gara d'appalto e stante l'esigenza di garantire, comunque, lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale urbano, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 veniva prorogato, annualmente, in favore di A.T.A.P. S.p.A., l'affidamento della gestione del servizio in essere;

- che per l'anno 2016, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano veniva affidato ad A.T.A.P. S.p.A. con contratto Rep. n. 134 del 12 ottobre 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario, definire la procedura per il trasferimento all'Agenzia della Mobilità Piemontese del contratto di servizio in corso per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano individuando oggetto, tempi e modalità;

Dato atto che:

- per il perfezionamento dell'iter di trasferimento della titolarità del contratto di cui sopra, è stato predisposto il pre-consuntivo 2016 che individua distintamente:
 - servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e i relativi costi;
 - le compensazioni economiche contrattuali;
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi;
 - l'ammontare delle risorse economiche comunali da trasferire all'Agenzia ad integrazione delle risorse economiche regionali;
- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio in scadenza, si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal 31 dicembre 2016;
- a partire dall'1 gennaio 2017 le obbligazioni derivanti dalla titolarità del servizio e dunque la programmazione del medesimo sarà posta in capo all'Agenzia e le parti concorderanno le modalità di rinnovo/proroga del contratto per gli anni successivi a quello in corso;
- a partire dalla data dell'1 gennaio 2017 il Comune di Vercelli e l'Agenzia struttureranno la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano sulla base delle esigenze del territorio comunale nel rispetto dei parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del tpl, concordata con la Provincia, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del tpl e con gli Enti soggetti di delega e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia;
- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti successivi a quello dell'anno 2016, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla regione direttamente all'Agenzia sulla base del programma triennale regionale 2016-2018;

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

- vista la Delibera del Consiglio Comunale di Vercelli n. del di approvazione dello schema di Convenzione e dell'allegato contratto;

- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. del di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione, in attuazione dell'art. 10 comma 4-bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità dell'affidamento del servizio di servizio di trasporto pubblico locale urbano afferente il Comune di Vercelli, sottoscritto a titolo di proroga del Contratto di Servizio relativo all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano di persone, il cui testo è contenuto nell'Allegato 1: contratto di servizio per l'anno 2016.
2. L'Allegato 2 definisce il pre-consuntivo 2016 delle obbligazioni di servizio. In particolare:
 - i servizi minimi comprese le agevolazioni tariffarie;
 - le compensazioni economiche contrattuali ((€/km);
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi;
 - l'ammontare delle risorse economiche comunali, integrative delle risorse economiche regionali.

ART. 3 Impegni delle parti

1. A far data dall'1 gennaio 2017 le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio sono poste in capo dell'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte, alla quota trasferita dal Comune di Vercelli e in coerenza con le deliberazioni assunte dall'Assemblea del Bacino Nord Est. Le risorse regionali verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali (urbano gomma e servizio a chiamata).
2. Il Comune di Vercelli si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'Agenzia che, concorde con l'Ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
3. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta

complessiva del TPL (ferro + gomma) e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino del nord-est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.

4. A partire dall'1 gennaio 2017 la programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico.
5. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

ART. 4 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità del contratto di servizio è trasferita a far data dal 31 dicembre 2016.
3. La gestione del contratto di servizio è trasferita a far data dall'1 gennaio 2017.
4. Si da atto che con nota dell'azienda Atap ha accettato l'estensione di validità al 31/12/2017.

ART. 5 Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 6 Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte e agli aggiudicatari dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.

ART. 7 Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

- provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
- approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e del suo Allegato.

ART. 8 Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 7.

ART. 9 Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per l'Agenzia della mobilità piemontese Ing. Cesare PAONESSA

Per il Comune di Vercelli Dott. Roberto RIVA CAMBRINO